



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 05/02/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 8 dicembre 2009, n. 590

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs. n. 59/05, rilasciata "Heineken Italia Spa" con stabilimento in Massafra alla Strada Statale 7 Appia Km 634 per l'impianto con codice attività IPPC 6.4 b - All. I al D. Lgs. 59/05 - Fascicolo 59.

L'anno 2009 addì 8 del mese di dicembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI,
ING. ANTONELLO ANTONICELLI

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state, emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente attraverso la P.O. AIA in materia di autorizzazione integrata ambientale, successivamente indicato come Ufficio IPPC-AIA

adotta il presente provvedimento

Visto il D.Lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico" e s.m.i.;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Visti i provvedimenti:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;
- la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre:

- L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005 , n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Prevention and Pollution Control (IPPC);

Considerato che:

- a livello italiano con il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” sono state emanate le linee guida per l'individuazione delle migliori tecnologie disponibili di settore.
- per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano concretizzano i principi informatori della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del “Piano di Monitoraggio e Controllo”, il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. – Serie Generale 135 del 13.6.2005: - “Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99”; “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

Tenuto conto che:

l'impianto della HEINEKEN ITALIA SpA – unità produttiva di MASSAFRA (Ta) è gestito in forza dei seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/AMB/DEL/97/00100 e Determinazione Dirigenziale dell'Assessorato Ambiente Settore Ecologia della Regione Puglia n. 127 del 13/04/04;
- Autorizzazione allo scarico delle acque depurate nella condotta ASI rilasciata dal Comune di Massafra in data 4 maggio 2006;
- Autorizzazione all'utilizzo di fanghi in agricoltura con Determinazione Dirigenziale n. 149 del 16/10/2008 della Provincia di Taranto – Setto ed Ambiente Vigilanza Ambientale.

Pertanto:

visti i risultati istruttori della segreteria tecnica, del sopralluogo effettuato in data 22 luglio 2008 e delle conferenze di servizi avviate in data 3 luglio 2007 e concluse in data 01 ottobre 2009 con parere

favorevole al rilascio AIA alle condizioni/prescrizioni contenute nel presente provvedimento con allegati;

ritenuto poter rilasciare ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata;

dato atto che le prescrizioni contenute nel "Documento Tecnico" che si compone degli allegati: "Allegato A", "Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo", "Allegato C - Parere Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto - nota prot. 33436 del 13 ottobre 2009 – (registrato al protocollo del Servizio Ecologia in data 19/10/2009 al n. 11823", "Allegato D – Stato di attuazione delle BAT" parte integrante del presente atto amministrativo, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente; che le condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati devono essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;

precisato che, ai sensi del comma 14 e del comma 18 dell'art. 5 del D.lgs n. 59/05, il presente provvedimento recepisce le autorizzazioni indicate al punto 5.0 dell' "Allegato A" e sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05";

preso atto che la ditta HEINEKEN ITALIA SpA – unità produttiva di MASSAFRA (Ta) non risulta registrata ai sensi del Regolamento (CE n. 761/2001 EMAS), e risulta certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, per cui ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 59/05, la presente AIA ha validità di anni 6 (sei);

ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza di altri Enti;

dato atto che ai fini delle spese istruttorie relative al rilascio dell'autorizzazione AIA il gestore ha regolarmente provveduto al versamento dell'importo, producendone copia, secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1388 del 19.09.06 con la quale, nelle more dell'applicazione dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, la Giunta ha disposto che: "i gestori provvedono al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, alla determinazione delle tariffe da parte dello Stato;

precisato che a seguito dell'adeguamento delle tariffe regionali al D.M. del 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale sulle tariffe", si provvederà a richiedere alla HEINEKEN ITALIA SpA – stabilimento di MASSAFRA (TA) il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m.i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

Fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di autorizzare ai sensi del D. Lgs. 59/05 la Società "HEINEKEN ITALIA SpA – stabilimento di Massafra

(TA)” con sede stabilimento in Massafra (Ta) alla Strada Statale 7 Appia Km 634 per l’impianto con codice attività IPPC 6.4 b(2) All. I al D.Lgs. 59/05 alle condizioni, prescrizioni ed attuazione degli adempimenti previsti secondo tempi e modalità tutti riportati nel presente provvedimento ed allegato “Documento Tecnico” che si compone degli allegati: “Allegato A” di n. 46 (quarantasei) facciate, “Allegato B - Piano di monitoraggio e controllo” di n. 20 (venti) facciate, “Allegato C -Parere Arpa Puglia – DAP Taranto di n. 5 (cinque) facciate”, “Allegato D – Stato di attuazione delle BAT di n. 5 (cinque) facciate”;

stabilire che:

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate secondo quanto indicato al punto 5.0 dell’ “Allegato A”;
- l’autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 59/2005, art. 9, comma 3, è soggetta a rinnovo ogni sei anni;
- la Società è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni inerenti le “modifiche dell’impianto”, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 59/05;
- per effetto dell’intervenuto D.M. del 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale sulle tariffe”, a seguito della predisposizione di apposito provvedimento di Giunta Regionale, si provvederà a richiedere il versamento delle somme, se dovute, derivanti dalla applicazione del precitato decreto.

L’Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto e la Provincia di Taranto, ognuno nell’ambito delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione ambientale da parte della. Ditta ivi compresa l’osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento ed allegati tecnici “A – B – C e D”;

L’Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore.

Di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento, dei dati relativi al monitoraggio ambientale, presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia, presso la Provincia di Taranto e presso il Comune di Massafra;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Ecologia, alla Società “HEINETCFN ITALIA SpA — stabilimento di Massafra (TA)” con sede in Massafra alla Strada Statale 7 Appia Km 634;

di trasmettere il presente provvedimento alla, Provincia di Taranto, al Comune di Massafra, all’ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Taranto, alla ASL competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

di pubblicare il presente atto autorizzativo sul BURP;

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che l’adozione del presente atto, da parte del Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, è conforme alle risultanze istruttorie.

Responsabile P.O. AIA-IPPC Il Dirigente dell'Ufficio
Cecilia Caputi Inquinamento e Grandi Impianti
Ing. Antonello Antonicelli